COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 139

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI COMUNALE. FISSAZIONE DISCIPLINA GENERALE E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE.

Il giorno 21.10.2026 ad ore 18:12 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:
Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Presidente **ZANETTI SILVIA**
Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA	**DE LEO ANTONIO**	**MARGONI MARTINA**
BAGGIA MONICA	**DEMATTE' DANIELE**	**MORANDUZZO DEVID**
BENETTI ALEX	**DI PIPPO ERRICO**	**RISATTI STEFANO**
BERTOLDI SARA	**FERNANDEZ ANDREAS**	**SANI ROBERTO**
BORTOLOTTI GIULIA	**FILOSI LUCA**	**SEMBENOTTI MARCO**
BOSETTI STEFANO	**FIORI FRANCESCA**	**SERRA NICOLA**
BOZZARELLI ELISABETTA	**FRANCESCHINI SILVIA**	**SHERO XHEIK**
BRUGNARA MICHELE	**FRIZZERA GIANNA**	**TARTER ALESSIA**
CASONATO GIULIA	**GEAT CLAUDIO**	**TOMASI RENATO**
CEKO KRISTOFOR	**GOIO ILARIA**	**URBANI GIUSEPPE**
CHILA' FILOMENA	**IORIATTI LORIS**	**VOYAT ALEX**
DAL RI ALESSANDRO	**MALAJ SPARTAK**	

Assenti:
Consigliere e Consiglieri

DEMARCHI ANDREA	**PEDROTTI ALBERTO**
MASON GIACOMO	

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 5566/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che sin dal 1994 il Comune di Trento si è dotato di un proprio Rifugio per cani e che, a partire dal mese di marzo 2019, il Rifugio è sito nella struttura in Loc. Centa di Vela, 7, attualmente nella disponibilità del Comune di Trento, con possibilità di proseguire successivamente anche in forme diverse;

considerato che, come comunica il competente Servizio Transizione ecologica, verde e parchi con nota di data 03.09.2026 prot. n. 332341, la capienza massima della struttura è fissata in 96 cani e che sono presenti 32 box interni e 16 box esterni, tutti potenzialmente utilizzabili per un massimo di due cani, fatta salva la necessità di utilizzo singolo del box e tenuto conto delle esigenze e delle specificità dei singoli cani, che possono determinare una riduzione della capienza in accordo con l'ASUIT – Unità operativa Igiene e Sanità pubblica veterinaria di Trento. In media sono presenti nella struttura circa 40 cani, di cui un gruppo di lunga permanenza composto da cani adulti/anziani, molossi e cani con difficoltà comportamentali;

considerato che il servizio di gestione del Rifugio per cani comprende le seguenti attività:

a) mantenimento, custodia, cura e sostentamento dei cani ospitati in Rifugio;
b) gestione della struttura del Rifugio e manutenzioni;
c) attività di educazione cinofila;
d) recupero di cani vaganti e riconsegna ai proprietari;
e) gestione delle adozioni;
f) gestione delle richieste di cessione di cani di privati o di Comuni trentini;
g) attività di supporto temporaneo ai cittadini;
h) recupero di animali deceduti su aree pubbliche;
i) attività di supporto alle prestazioni veterinarie di competenza dell'ASUIT;
j) prestazioni veterinarie;
k) gestione amministrativa del servizio;
l) ulteriori attività a cura dell'Operatore economico;
m) gestione delle attività di volontariato;

tenuto conto che il servizio deve essere svolto quotidianamente, 365 giorni all'anno, compresi tutti i fine settimana e i giorni festivi, stante la necessità che gli animali presenti siano giornalmente accuditi;

dato atto che attualmente il servizio di gestione del Rifugio per cani comunale è affidato a terzi e gestito in regime di appalto, con scadenza del contratto al 30 settembre 2027;

considerato che gli obiettivi finali del servizio sono la tutela del benessere animale e della salute pubblica attraverso lo svolgimento delle attività sopra indicate, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi del servizio, sia in sede di gara, in base all'offerta tecnica, sia in sede di esecuzione, secondo le modalità e gli strumenti di verifica e monitoraggio che saranno indicati nella documentazione di gara, in particolare nel Capitolato speciale – parte amministrativa e nel Capitolato speciale – parte tecnica;

dato atto che nell'erogazione del servizio di gestione del Rifugio per cani costituiscono obiettivi di interesse pubblico la prestazione in modo ininterrotto del servizio, garantendone la continuità, la realizzazione del servizio secondo le specifiche esigenze del Comune e gli standard dallo stesso stabiliti, garantendone la qualità, nonché la chiarezza della gestione del servizio e delle risorse pubbliche, garantendone la trasparenza;

tenuto conto che, al riguardo, i criteri tariffari e le tariffe sono determinati e applicati direttamente dall'Amministrazione comunale;

visto che le prestazioni oggetto dell'appalto sono finalizzate ad assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni e ai compiti assegnati alle Amministrazioni comunali dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281, dal Decreto 14 febbraio 2025 del Ministero della Salute, dalla L.P. 28

marzo 2012 n. 4 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg.;

considerato che la normativa sopra richiamata attribuisce ai Comuni l'onere della costruzione di rifugi per cani, che possono successivamente essere dati in gestione a Enti, Associazioni protezioniste o privati;

rilevato che il Consiglio comunale, nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2025 n. 142 e s.m., ha indicato l'obiettivo strategico “Orientare le politiche dell'Amministrazione ai principi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, nonché alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute pubblica” (Amb1.6), da conseguire nell'ambito della linea di mandato “Una città che valorizza il suo ambiente”;

dato atto che il medesimo Documento indica come obiettivo operativo specifico del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi quello di “Garantire la miglior convivenza possibile con gli animali in città, rafforzando la tutela degli animali di affezione e sviluppando progetti di valorizzazione e difesa della biodiversità”; tale obiettivo è stato ripreso specificatamente anche nel PIAO 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del 16 febbraio 2026;

considerato pertanto che occorre individuare la modalità di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento per il periodo successivo alla scadenza del contratto con l'attuale gestore, prevista per il 30 settembre 2027;

rilevato che ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. g) della L.R. 2/2018 e s.m. è competenza del Consiglio comunale stabilire la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali;

accertato che, come riporta il competente Servizio Transizione ecologica, verde e parchi nella nota sopra citata, l'esperienza di esternalizzazione in appalto ad oggi realizzata e consolidata per il servizio in oggetto consente di esprimere valutazioni positive in relazione alla qualità del servizio erogato;

dato atto che, nell'attuale contratto, il servizio affidato a terzi viene costantemente monitorato con riferimento alle previsioni del Capitolato speciale di gara, articolato in parte amministrativa e parte tecnica;

ritenuto pertanto, come propone il competente Servizio Transizione ecologica, verde e parchi nella nota sopra citata, di confermare le scelte pregresse e di riproporre il modello dell'appalto, già sperimentato in passato con esiti positivi, in quanto tale modalità consente di perseguire i seguenti risultati:

- contenimento dei costi per il Comune rispetto ad altre eventuali forme di gestione, quali, ad esempio, la gestione diretta, tenuto conto che non sono previsti particolari investimenti;
- maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione esternalizzata del servizio, in considerazione delle diverse attività previste, quali il recupero dei cani vaganti, le adozioni, il mantenimento e la cura degli animali e le ulteriori attività connesse;
- elevato standard di qualità atteso dalla scelta di un operatore economico dotato di determinata professionalità, sulla base di quanto proposto in sede di offerta tecnica e mediante l'attento monitoraggio effettuato dalla Stazione appaltante in sede di esecuzione;

rilevato altresì che, come riporta il Servizio di merito, un'eventuale gestione diretta comporterebbe maggiori costi e, soprattutto, maggiori complessità organizzative, che andrebbero a gravare ulteriormente su un servizio che, per le proprie peculiarità e per la varietà delle attività da svolgere, necessita di flessibilità ed efficienza;

considerato inoltre che la gestione del servizio richiede competenze specialistiche e professionalità specifiche nell'ambito della custodia e del benessere animale, della gestione sanitaria e veterinaria, del recupero dei cani vaganti, delle procedure di adozione, del coordinamento delle attività di volontariato e, più in generale, dell'organizzazione di una struttura complessa soggetta a una disciplina normativa articolata e specialistica;

atteso che l'attuale organizzazione dell'Amministrazione non dispone di personale in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, né di una struttura organizzativa dedicata idonea a garantire l'espletamento del servizio secondo gli standard richiesti dalla normativa vigente;

dato atto che, come evidenzia il Servizio di merito, non ricorrono i presupposti per il ricorso alla concessione di servizi, in quanto la remunerazione dell'affidatario deriva essenzialmente da un corrispettivo predeterminato a carico dell'Amministrazione comunale e non dallo sfruttamento economico del servizio nei confronti dell'utenza ed inoltre che il rischio operativo

connesso alla gestione del Rifugio per cani permane sostanzialmente in capo all'Amministrazione, non sussistendo un'effettiva esposizione del gestore alle fluttuazioni della domanda o dei ricavi tale da integrare il trasferimento del rischio operativo richiesto dalla disciplina delle concessioni;

ritenuto, come precisato dal Servizio di merito, che deve inoltre escludersi il ricorso ad altre forme gestionali, quali società miste o società in house, in quanto non presenti sul territorio;

rilevato che l'appalto rimane pertanto l'unica opzione possibile per l'affidamento a terzi del servizio;

considerato peraltro che la gestione esternalizzata in corso non ha fatto registrare non conformità o applicazioni di penali e ha sempre garantito qualità ed efficienza sotto i profili gestionali, sanitari e del benessere animale;

tenuto conto che il costante monitoraggio del rispetto di quanto previsto in sede di gara nel corso della gestione del contratto, effettuato sia mediante controllo documentale sia attraverso sopralluoghi, verifiche sul campo e incontri di confronto, costituisce garanzia del mantenimento di un elevato standard di qualità del servizio erogato dall'affidatario esterno;

considerato che anche sotto il profilo economico la gestione mediante esternalizzazione in appalto è risultata adeguata dal punto di vista qualitativo e complessivamente conveniente per l'Amministrazione, oltre che rispondente alle esigenze della stessa;

preso atto che pertanto il Servizio di merito ritiene di poter confermare la medesima tipologia di affidamento, fermo restando che alcuni elementi richiesti all'appaltatore nella nuova procedura potranno essere potenziati e migliorati anche alla luce della pregressa esperienza;

considerato che la modalità di gestione che il Servizio di merito ritiene vada adottata consiste nell'affidamento del servizio a terzi mediante appalto, attraverso procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016;

dato atto che l'appalto risulta superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e la procedura di affidamento sarà svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalla disciplina provinciale applicabile;

tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di confermare la forma di gestione mediante appalto in considerazione dei seguenti elementi:

- mantenimento in capo all'Amministrazione di importanti funzioni, quali l'elaborazione dei requisiti minimi del servizio a garanzia della tutela del benessere degli animali ospiti del Rifugio per cani comunale e la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi offerti alla cittadinanza, quali il recupero di cani vaganti e l'eventuale richiesta di cessione dei cani di proprietà;
- ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che garantisce particolare attenzione all'aspetto qualitativo della gestione mediante un'attenta e specifica strutturazione dell'offerta tecnica richiesta ai concorrenti; stanti le caratteristiche del servizio da espletare, risulta fondamentale un criterio di aggiudicazione attraverso il quale i concorrenti possano fornire un significativo apporto qualitativo al servizio offerto, in linea con le previsioni della disciplina in materia di contratti pubblici;
- maggiore flessibilità organizzativa nella gestione delle diverse attività connesse al servizio, quali il recupero dei cani vaganti, il mantenimento e la cura degli animali, le attività di adozione, il coordinamento dei volontari e le prestazioni di carattere veterinario;
- esigenza di professionalità specialistiche e di competenze tecniche attualmente non presenti all'interno dell'organizzazione comunale, tali da assicurare una gestione efficiente e qualificata del Rifugio per cani comunale, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti e degli standard qualitativi definiti dalla Stazione appaltante;
- attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale attraverso il coinvolgimento di soggetti qualificati operanti nel settore, in possesso dei requisiti di capacità professionale richiesti dalla documentazione di gara;
- possibilità di esercitare un costante controllo sull'esecuzione del contratto mediante verifiche documentali, sopralluoghi, monitoraggi periodici e incontri di coordinamento, assicurando il rispetto degli standard qualitativi richiesti;

dato atto inoltre che l'affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura di gara nella quale saranno definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito, tra l'altro, dalla normativa nazionale e provinciale di settore vigente;

atteso che al fine di garantire la qualità del servizio, il Servizio di merito ritiene di

prevedere, tra gli altri, i seguenti elementi:

- requisiti di partecipazione alla procedura idonei a garantire una determinata professionalità;
- particolare attenzione all'aspetto qualitativo, trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa, sia sotto il profilo del benessere animale, sia sotto il profilo gestionale e organizzativo;
- previsione obbligatoria di clausole sociali, tra cui l'obbligo di assumere nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 32 della L.P. n. 2/2016, garantendo l'applicazione del CCNL di settore;

considerato che, quanto alla durata, si ritiene, come proposto dal Servizio di merito, di confermare l'impianto dell'appalto in corso e di individuare la durata contrattuale in anni 5 (cinque), con opzione di proroga per ulteriori 2 (due) anni; il nuovo contratto avrà, nello specifico, decorrenza dal 1° ottobre 2027 al 30 settembre 2032, con opzione di proroga fino al 30 settembre 2034;

dato atto che la scelta di tale durata è motivata dai motivi di seguito esposti:

- maggiore stabilità nella gestione del servizio;
- maggiore stabilità per le imprese, incentivando la partecipazione di un maggior numero di operatori qualificati e favorendo un maggiore impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare a un contratto di durata limitata;
- maggiore stabilità per i dipendenti dell'Operatore economico aggiudicatario, ai quali viene assicurato per un periodo sufficientemente lungo un preciso impegno occupazionale, senza essere esposti a continui cambi di appalto e di datore di lavoro;
- razionalizzazione dello sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione del nuovo iter finalizzato alla ricerca di un nuovo gestore, in termini di tempi e risorse impiegati;
- buon esito dell'esperienza in corso, la cui durata quinquennale, con proroga per ulteriori due anni, conferma le ricadute positive rispetto a tutti i punti sopra specificati;

considerato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento tiene conto delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio offerto e degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

dato atto che, come evidenziato dal Servizio competente, l'importo complessivo a base di gara risulta pari ad euro 1.443.340,55 al netto dell'I.VA., corrispondente ad euro 1.760.875,47 I.V.A. inclusa, di cui euro 10.000,00 per costi della sicurezza;

accertato che il valore complessivo stimato dell'appalto è quantificabile in euro 2.424.812,12 e tiene conto, oltre agli elementi sopra riportati e al netto degli oneri fiscali, anche dei seguenti elementi:

- dell'opzione di proroga per anni 2 (due);
- dell'opzione del 20% calcolata sul valore dell'appalto comprensivo del periodo di proroga dal 1° ottobre 2027 al 30 settembre 2034;

atteso che in virtù del D.Lgs. 201/2022 in materia di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" il Servizio di merito ha redatto apposita relazione (Allegato n. 1 - *Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2*), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale, che, oltre a valutare positivamente l'esperienza pregressa di esternalizzazione fino ad oggi realizzata con il modello dell'affidamento a terzi in appalto tramite procedura aperta, ha indicato le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelto, confermando tale modalità come funzionale al raggiungimento dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi per come sopra indicate perché le stesse garantiscono un servizio pienamente confacente alle necessità dell'Amministrazione, pur nella ricerca del contenimento della spesa;

rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- emendamento n. 1 a firma Bortolotti (prot. n. 378733 del 19.10.2026), successivamente sottoscritto da Tarter (prot. n. 378880 del 19.10.2026)
- emendamento n. 2 a firma Bortolotti (prot. n. 378733 del 19.10.2026), successivamente sottoscritto da Tarter (prot. n. 378880 del 19.10.2026)
- emendamento n. 3 a firma Bortolotti (prot. n. 378733 del 19.10.2026), successivamente

sottoscritto da Tarter (prot. n. 378880 del 19.10.2026)

- emendamento n. 4 a firma Bortolotti (prot. n. 378733 del 19.10.2026), successivamente sottoscritto da Tarter (prot. n. 378880 del 19.10.2026);

atteso che i suddetti emendamenti sono corredati dai seguenti pareri:

- emendamento n. 1 parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della Dirigente del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi (prot. n. 380837 del 20.10.2026) e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie (prot. n. 381082 del 20.10.2026)
- emendamento n. 2 parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della Dirigente del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi (prot. n. 380837 del 20.10.2026) e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie (prot. n. 381082 del 20.10.2026)
- emendamento n. 3 parere favorevole condizionato di regolarità tecnico-amministrativa della Dirigente del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi (prot. n. 380837 del 20.10.2026) e parere favorevole condizionato in ordine alla regolarità contabile della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie (prot. n. 381082 del 20.10.2026)
- emendamento n. 4 parere favorevole condizionato di regolarità tecnico-amministrativa della Dirigente del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi (prot. n. 380837 del 20.10.2026) e parere favorevole condizionato in ordine alla regolarità contabile della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie (prot. n. 381082 del 20.10.2026);

atteso altresì che, come risulta dal verbale in atti:

- l'emendamento n. 1 è stato respinto
- l'emendamento n. 2 è stato approvato
- l'emendamento n. 3 è stato approvato alle condizioni indicate nei pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile sopraccitati e accettate dalle proponenti
- l'emendamento n. 4 è stato ritirato;

ricordato nello specifico che:

- il predetto emendamento n. 2 è atto ad aggiungere nel paragrafo B1 alla lettera m) dell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione "Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" alla dicitura "gestione delle attività di volontariato" le parole "garantendo la formazione gratuita dei volontari";
- il predetto emendamento n. 3 è atto ad aggiungere nel paragrafo E2 dell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione "Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" dopo le parole "il contratto di appalto è soggetto a verifiche ispettive" le parole "senza preavviso all'appaltatore e controlli almeno mensili";

visti gli artt. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità organizzative dei servizi pubblici;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla

Commissione consiliare per l'ambiente e la mobilità e dalla Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza e l'informazione nella seduta congiunta di data 29.09.2026;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281;
- la L.P. 28 marzo 2012 n. 4;
- il Decreto 14 febbraio 2025 del Ministero della Salute;
- il D.P.P. 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- la nota del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi di data 03.09.2026 prot. n. 332341;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, la Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:
componenti presenti al momento del voto n. 37, di cui favorevoli n. 23 (Attolini Renata, Baggia Monica, Benetti Alex, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Casonato Giulia, Ceko Kristofor, Chilà Filomena, Dal Ri Alessandro, Di Pippo Errico, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Franceschini Silvia, Frizzera Gianna, Ianeselli Franco, Malaj Spartak, Risatti Stefano, Sani Roberto, Serra Nicola, Shero Xheik, Tomasi Renato, Zanetti Silvia), contrari n. 2 (Geat Claudio, Margoni Martina), astenuti n. 12 (Bertoldi Sara, Bortolotti Giulia, Bosetti Stefano, De Leo Antonio, Demattè Daniele, Goio Ilaria, Ioriatti Loris, Moranduzzo Devid, Sembenotti Marco, Tarter Alessia, Urbani Giuseppe, Voyat Alex), non votanti n. 0;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare la disciplina generale del servizio di gestione del Rifugio per cani comunale, per

come proposta dal Servizio Transizione ecologica, verde e parchi e come riportata in premessa;

2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la forma di gestione in via indiretta del servizio mediante affidamento a terzi tramite appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata pari a 5 (cinque) anni, con opzione di proroga per ulteriori 2 (due) anni, con decorrenza prevista dal 1° ottobre 2027 al 30 settembre 2032 e opzione di proroga fino al 30 settembre 2034;
3. di approvare l'Allegato n. 1 "Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara in particolare alla redazione e approvazione del Capitolato speciale d'appalto, suddiviso in parte amministrativa e parte tecnica e relativi allegati, della relazione generale illustrativa e del documento di stima economica, oltre che del disciplinare di gara;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).